



**Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno**

STATUTO

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10.7.2017

Art. 1

Natura e finalità

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno è un ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del D.lgs. 30.06.1993 n. 270, del Capo II del D.Lgs. 28.06.2012 n.106, della L.R. Campania 13.02.2014, n. 8 e della L.R. Calabria 17.02.2014, n.7.

2. L'Istituto opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Campania e Calabria, garantendo ad esse, alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 2

Compiti

1. L'Istituto provvede ad assicurare:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali, in particolare delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;

- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di un centro epidemiologico;
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) lo studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri;
- k) l'attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con le Università e altri Enti per la formazione e l'aggiornamento di medici veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- l) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università ed istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di (delle) Regioni (Campania e Calabria), e di enti pubblici e privati;
- m) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute;
- n) l'elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- o) l'informazione, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zootecnica e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- p) l'attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati;
- q) lo svolgimento di ogni ulteriore compito, servizio o prestazione di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che sia ad esso demandato dallo Stato o

dalle Regioni Campania e Calabria, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Nell'esercizio delle attività elencate al comma 1, l'Istituto opera nel rispetto della normativa vigente in tema di qualità dei servizi e nell'osservanza dei principi di legittimità, trasparenza, imparzialità, regolarità, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Istituto partecipa all'esercizio delle politiche agro-zootecniche, alimentari ed ambientali predisposte e programmate dalle Regioni Campania e Calabria, che prevedono specifiche azioni in tal senso nei rispettivi piani sanitari regionali, nonché le attività in materie stabilite dal Ministero della Salute.

Art. 3

Produzioni

1. L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione, alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le Regioni Campania e Calabria, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'Istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi, nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

3. Il Direttore Generale, sentito il CdA, e d'intesa con le Regioni Campania e Calabria, può associarsi ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali oppure ad aziende ed Enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali ed altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria, ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Accordo legislativo tra le regioni Campania e Calabria.

4. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali di cui al precedente art. 2 ed ai già menzionati commi del presente articolo, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni e

consulenze a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

5. Il tariffario dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 4, è adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, che lo predispone in conformità al D.M. 6 novembre 1996 ed è approvato secondo le procedure dell'art. 22 dell'accordo legislativo Regione Campania e Regione Calabria.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento della data di entrata in vigore dell'Accordo ratificato con L.R. Campania 13.02.2014, n. 8 e L.R. Calabria 17.2.2014 n. 7 e dai beni che successivamente pervengano all'Istituto per donazione o altro titolo.

2. In caso di cessazione o scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il suo patrimonio sono devoluti alla Regione nel cui territorio essi insistono.

3. L'Istituto adotta le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie locali della Regione ove ha sede l'Istituto. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2014, n. 118.

Art. 5

Finanziamento

1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;

b) dalle Regioni Campania e Calabria e dalle aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

c) dalle aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario a norma delle leggi vigenti;

- d) dai proventi diversi derivanti dall'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 4 dell'art. 3;
- e) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e lo svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 2;
- f) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
- g) dai redditi del proprio patrimonio;
- h) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- i) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- j) da ogni altra entrata da esso percepita.

Art. 6

Organizzazione

1. L'Istituto ha sede legale a Portici, è organizzato in Dipartimenti ed è articolato in strutture periferiche territoriali, denominate sezioni.
2. L'istituzione di nuove sezioni o la soppressione di quelle esistenti è soggetta a formale approvazione da parte della Giunta della Regione in cui esse sono o saranno ubicate.
3. L'organizzazione ed il funzionamento interno dell'Istituto sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto, oltre che dei principi di legittimità, trasparenza, imparzialità, regolarità, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità, anche dei seguenti ulteriori principi:
 - a) nell'ambito dell'organizzazione devono essere garantiti l'integrazione ed il coordinamento tecnico funzionale secondo criteri di equilibrio dei servizi e di erogazione delle prestazioni tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
 - b) la rete delle sezioni deve assicurare, secondo criteri di uniforme presenza sul territorio e secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni

e dei servizi individuati dalla programmazione regionale della Campania e della Calabria e lo stretto collegamento con le rispettive aziende sanitarie locali.

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - b) il Direttore Generale;
 - c) il Collegio dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 106/12 e dall'art. 8, comma 1, dell' accordo allegato alle Leggi Regionali di riordino dell'Istituto, di cui uno designato dal Ministro della Salute, due dalla Regione Campania e due dalla Regione Calabria. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, di concerto con la Regione Calabria, con provvedimento del Presidente della Giunta della Regione Campania, che ne convoca la prima riunione. L'adunanza nella quale si procede al suo insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano per età. Le condizioni di incompatibilità all'incarico sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

2. I membri del consiglio di amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio;
- b) dimissioni volontarie; nell'ipotesi di dimissioni volontarie anticipate, l'interessato deve darne comunicazione al presidente del CdA con un preavviso di almeno trenta giorni. Nell'arco dei trenta giorni, il Presidente convoca il CdA per la presa d'atto delle dimissioni. Il Presidente del CdA informa il Presidente della Giunta della Regione Campania per gli adempimenti di competenza. Laddove le dimissioni

riguardano il Presidente del CdA, i compiti dello stesso vengono svolti dal vice-Presidente;

c) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina;

d) condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

3. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 2, il Direttore Generale dell'Istituto ne dà immediata informazione al Presidente della Giunta Regionale della Campania ed al Presidente della Giunta Regionale della Calabria, ai fini della procedura di cui all'art. 8 dell'accordo legislativo tra la regione Campania e la Regione Calabria.

4. I nuovi membri nominati restano in carica per il tempo residuo fino alla scadenza del mandato del consiglio.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere rinominati più di una volta.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente e se ne fanno richiesta congiuntamente il Presidente della Regione Campania e il Presidente della Regione Calabria.

7. Al presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuta l'indennità prevista dalla legge. Agli stessi sono rimborsate, altresì, le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio relative all'espletamento del mandato secondo le modalità previste per il personale dirigente dell'Istituto.

Art. 9

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.

3. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze:

a) predispone lo statuto e le sue eventuali modifiche e lo trasmette, per l'approvazione, alle Regioni Campania e Calabria;

b) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del Direttore Generale;

c) definisce, sulla base della programmazione delle regioni cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

d) adotta annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione predisposti dal Direttore Generale;

e) adotta il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, predisposti dal Direttore Generale;

f) adotta il bilancio di esercizio predisposto dal Direttore Generale;

g) adotta il tariffario dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 3, comma 5, da sottoporre all'approvazione delle Regioni Campania e Calabria;

h) adotta gli obiettivi gestionali assegnati al direttore generale dalle Regioni Campania e Calabria, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

i) valuta ed approva la relazione annuale gestionale predisposta dal Direttore Generale dell'Istituto sull'attività svolta, trasmettendo alle Giunte delle Regioni ed al Direttore Generale le relative osservazioni;

j) esprime parere preventivo sulla proposta del direttore generale in ordine alla opportunità di associarsi come contemplato dall'art. 4, comma 3 dell'accordo legislativo tra la Regione Campania e la Regione Calabria;

k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche all'individuazione della sede dell'Istituto o delle sedi delle sue sezioni periferiche, ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;

l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione delle sezioni periferiche;

m) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica, dell'utenza e dei consumatori, con le Università, altri Enti ed Istituti scientifici, al fine di informare e raccogliere proposte sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente.

4. Gli atti di cui al comma 3, lettere b), d), e) e f) sono trasmessi per l'approvazione alle Regioni Campania e Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dell'accordo legislativo tra la Regione Campania e la Regione Calabria.

Art. 10

Sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, con avviso ricevuto dal destinatario almeno dieci giorni prima mediante posta elettronica certificata. Ove non sia possibile l'invio telematico la convocazione è effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (non si può escludere la convocazione a mezzo posta potendo i componenti del CdA non disporre della pec). In casi di particolare urgenza il termine di dieci giorni è ridotto a due. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni 2 mesi ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, il Direttore Generale, congiuntamente i Presidenti delle Giunte Regionali cogerenti, o almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere firmato dal Presidente (o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente) e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, e l'ordine del giorno, con la specifica indicazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato anche al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Presidente del Collegio dei Revisori, e deve essere pubblicato sul sito web dell'Istituto.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti in carica.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate sul sito web dell'Istituto.
4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzione consultiva e di supporto, il Direttore Generale.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzione consultiva e di supporto, il Direttore Sanitario.
6. Il Direttore Amministrativo (ovvero, in caso di impedimento, un dirigente dell'Area Amministrativa da lui delegato) funge da segretario.
7. Alle sedute può partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori o altro revisore da lui delegato.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, e, nel caso di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno tre componenti. Sono approvate a maggioranza assoluta le deliberazioni concernenti le materie di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), b), k) e l), e la nomina del Presidente e del Vice Presidente.
10. Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.
11. I consiglieri non possono intervenire in discussioni, o prendere parte a deliberazioni e provvedimenti, che riguardino loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori.
12. Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni i consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.
13. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può inserire argomenti non compresi nell'ordine del giorno ed assumere eventuali deliberazioni.

Art. 11

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Ministro della Salute, può essere sciolto dal Presidente della Regione Campania, d'intesa con il Presidente della Regione Calabria, con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, oppure gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento decade il Direttore Generale. Il Presidente della Regione Campania, di concerto con il Presidente della Regione Calabria e d'intesa con il Ministro della Salute, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal consiglio medesimo nella prima seduta a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti designati dalla Regione Campania e dalla Regione Calabria.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali.

4. Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, firma le convocazioni del consiglio e le deliberazioni da esso assunte; provvede, inoltre, in ordine agli adempimenti conseguenti alle

deliberazioni del consiglio, ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.

5. In caso di assoluta e comprovata urgenza che non consenta una convocazione del CdA. in tempo utile, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del CdA necessari al funzionamento dell'Istituto e da presentare a ratifica nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 13

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, scegliendolo fra i designati della Regione alla quale non appartiene il Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle funzioni previste dall'art. 12.

Art. 14

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato, sentito il Ministero della Salute con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, ovvero, in mancanza di accordo e su richiesta del Presidente della Giunta Regionale della Campania, dal Ministro della Salute ed in possesso dei requisiti previsti dal d. lgs. n.106/2012 e dall'Accordo sottoscritto dalle Regioni cogerenti.
2. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario veterinario.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta e in nessun caso il rapporto può protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Il contratto del Direttore Generale è stipulato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

4. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Direttore Generale sono svolte dal Direttore Sanitario.

5. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o dei principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, di concerto con il Presidente della Giunta Regionale della Calabria, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore Generale, sentito il Ministero della Salute.

Art. 15

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

2. Nell'ambito delle sue competenze il Direttore Generale:

a) sovrintende a tutto il funzionamento dell'Istituto;

b) nomina il collegio dei revisori e lo convoca per la prima seduta;

c) nomina il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo;

d) predispone annualmente il piano triennale di attività ed il bilancio pluriennale di previsione, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;

e) predispone il piano annuale di attività ed il bilancio preventivo economico annuale, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;

f) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dai regolamenti interni dell'Istituto;

g) stipula i contratti e le convenzioni ed assume le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

h) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni al Consiglio di Amministrazione;

- i) predisporre il bilancio d'esercizio, per la relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- j) presenta al Consiglio di Amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta;
- k) partecipa al Comitato di supporto strategico di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 106/2012;
- l) adotta ogni altro regolamento previsto dalla legge.

3. Il Direttore Generale, inoltre, informa preventivamente il Consiglio di Amministrazione per l'espressione del parere in merito a:

- a) opportunità di associarsi come contemplato dall'art. 4, comma 3 dell'accordo legislativo tra la Regione Campania e la Regione Calabria;
- b) variazioni relative al patrimonio immobiliare;
- c) istituzione o soppressione di sezioni periferiche.

4. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e fornisce al Consiglio il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo collegiale.

5. Il Direttore Generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del Direttore Sanitario.

Art. 16

Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti sanitari pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Sanitario è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale, decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno d'età.

4. Il Direttore Sanitario fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti di competenza di quest'ultimo.

5. Competono al Direttore Sanitario:

a) il supporto al Direttore Generale nella direzione dell'Istituto, assumendo la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, mediante la formulazione di proposte e pareri;

b) la direzione dei servizi tecnico sanitari mediante l'adozione di direttive ed atti organizzativi aventi contenuto tecnico-sanitario, nonché dell'attività scientifica di ricerca;

c) l'esercizio degli atti e delle funzioni delegati dal Direttore Generale;

d) la partecipazione alla pianificazione delle attività aziendali.

Art. 17

Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale e decade dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e può essere riconfermato.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno d'età.

4. Competono al Direttore Amministrativo:

- a) il supporto al Direttore Generale nella direzione dell'Istituto;
- b) la direzione dei servizi amministrativi;
- c) l'esercizio degli atti e delle funzioni delegati dal Direttore Generale;
- d) la partecipazione alla pianificazione delle attività aziendali.

Art. 18

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Direttore Generale dell'Istituto ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione Campania fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dal d.lgs. 27.01.2010 n. 39 ed uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. Il Direttore Generale convoca il Collegio dei Revisori per la prima seduta.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.
4. Il Collegio dei Revisori, all'atto del suo insediamento, elegge il presidente tra i suoi componenti.
5. Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale, nonché il bilancio di esercizio, verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 cod. civ. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo allegato alle leggi regionali, ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un'indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore Generale. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

7. Le sedute del Collegio dei Revisori risultano validamente costituite con la presenza di almeno due componenti.

8. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente del collegio, il Direttore Generale ne informa tempestivamente l'amministrazione che l'aveva designato, ai fini della sostituzione. Il nuovo designato resta in carica per il tempo residuo fino alla scadenza del mandato del collegio.

9. Il Presidente del collegio, o un suo delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e nel d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 502/92, salvo diverse disposizioni applicabili al personale addetto alla ricerca.

Art. 20

Pari opportunità

1. L'Istituto riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità e, quindi, della collettività. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera, nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente.

2. Le misure per favorire le pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia previste dalla legge n. 125/91, all'art. 57 d.lgs. n. 165/2001, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero

delle Pari opportunità ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 21

Controlli interni

1. L'Istituto, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

- garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi ed i risultati (controllo di gestione);
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali:

- a) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti e di controllo strategico sono svolti da strutture e soggetti che rispondono direttamente al Direttore Generale;
- b) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- c) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;
- d) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione o alla valutazione dei dirigenti o al controllo strategico;

e) il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alle attività di valutazione e controllo è differito sino all'esito del procedimento cui ineriscono;

f) gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico, riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente al Direttore Generale.

Art. 22

Controllo sugli atti

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dalla Regione Campania su conforme parere espresso dalla Regione Calabria.

2. Sono sottoposte all'approvazione delle Regioni cogerenti le deliberazioni dell'Istituto indicate nell'articolo 22 dell'Accordo legislativo tra la Regione Campania e la Regione Calabria e secondo le procedure previste nel medesimo articolo.

Art. 23

Norme finali e transitorie

1. Il presente Statuto trova applicazione dal giorno successivo all'adozione dell'atto di approvazione da parte della Regione Campania.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione:

- l'Accordo intervenuto tra la Regione Campania e la Regione Calabria, recepito – rispettivamente – con L.R. n. 8/2014 e L.R. n. 7/2014;

- il d.lgs. n. 270/93;

- il d.lgs. n. 502/92;

- il d.lgs. n. 165/2001.

- il d.lgs. n. 106/2012.